

**Il  
Futuro  
Dei  
Ragazzi  
Immigrati  
Dopo  
L'uscita  
Dal  
Carcere  
Minorile**

Roberta  
Rossolini

≠

Se la legge è uguale per tutti, non a tutti può riservare le stesse conseguenze.

È vero che il primo impatto con il carcere- minorile nel caso qui analizzato- provoca spesso reazioni simili nei minori *nativi* come in quelli *immigrati*. Sono reazioni fatte di un iniziale disorientamento e di una sorta di mobilitazione di tutte le energie per riorientarsi e decifrare, quanto più velocemente possibile, un ambito sconosciuto, burocratico e per definizione poco rassicurante qual è il carcere. Alcuni minori si mostreranno poco avvicinabili, chiusi, sfiduciati oppure apertamente provocatori e pronti alla sfida. Altri troveranno più rapide modalità di accomodamento e di ristrutturazione di sé. Le proposte della procedura penale minorile offrono un ventaglio di occasioni e di possibili modifiche alla condizione detentiva, e lo stesso Ordinamento Penitenziario- di cui da trent'anni si attende un analogo minorile <sup>1</sup>- indica una serie di possibilità alternative alla detenzione in carcere. Ma già su questo terreno, sia il D.P.R. 448/88, sia la Legge 354/75 mostrano *diverse soglie di applicabilità* alla condizione di un gran numero di migranti. Il potenziale davvero innovativo della procedura penale minorile, se intercetta le esigenze e le caratteristiche di vita dei minori nativi, scricchiola invece nella sua applicazione ai minori immigrati, mostrandosi poco adeguato nell'intervento su questa fascia di persone che vivono condizioni del tutto peculiari.

Accade quindi che le diverse misure cautelari si riducano spesso, nel caso di minori immigrati, alla sola custodia cautelare in carcere e al collocamento in comunità: impossibile infatti pensare a prescrizioni o permanenza in casa per ragazzi soli sul territorio, senza fissa dimora, che magari hanno fino a quel momento abitato in baracche o edifici abbandonati. Quando l'attuale normativa deve essere applicata a minorenni provenienti da contesti socioeconomici spesso così diversi da quelli dei coetanei italiani, si assiste quindi a una contrazione delle sue potenzialità e opportunità. Il difficile incontro tra i bisogni dei minori immigrati e le occasioni offerte da una normativa senza dubbio moderna e all'avanguardia <sup>2</sup>, prima che un fatto causato da differenze culturali più o meno irriducibili, appare invece determinato dalla diversità di condizioni sociali ed economiche, e dalle assai differenti occasioni di inserimento nel contesto italiano che caratterizzano le esperienze di migrazione di questi minori.

---

**1** "Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge", art. 79, comma 1, legge 354/75.

**2** Se richiede cambiamenti, non sono a mio avviso quelli, dal tono restauratore e retrivo, proposti dall'attuale compagine governativa: si vedano i tentativi di modifica proposti con i DDL 2517 e 2501 dal Ministro Castelli nel 2003.

Nonostante ciò, molti Istituti lavorano attivamente con i minori immigrati cercando di realizzare progetti di riabilitazione e reinserimento: alcuni *Uffici di Servizio Sociale Minorile*, ad esempio, promuovono gruppi di riflessione sul reato e sulle possibilità di un futuro all'insegna della legalità, e diverse comunità si sono riprogettate tenendo bene in vista i bisogni e le necessità specifiche dei minori migranti la cui presenza negli Istituti Penali Minorili oscilla, a seconda dei luoghi e dei periodi, dal 40 all'80% del totale, evidenziando tutta l'urgenza di soluzioni innovative. Una così forte sovrarappresentazione di migranti nelle carceri italiane riflette un analogo andamento di alcuni Stati del sud Europa, come la Grecia e la Spagna, mentre si allontana significativamente dai dati che si riscontrano negli Stati dell'Europa centrale e del nord, come la Germania, l'Olanda, la Finlandia, la Francia, la Danimarca, il Regno Unito <sup>3</sup>. In questi ultimi Paesi c'è una presenza totale di immigrati molto maggiore rispetto agli Stati del sud Europa; inoltre il tasso totale di denunce a carico di minori giunge a superare anche di dieci volte quello italiano, come in Germania e in Francia. Si tratta però di contesti nei quali i problemi della devianza minorile fra gli immigrati sono assai più legati alle cosiddette *seconde generazioni*. Un quadro, quindi, che parrebbe confermare le teorie secondo le quali le seconde generazioni avrebbero un tasso di devianza maggiore rispetto alle prime, per una molteplicità di motivi che vanno dai conflitti culturali ai successivi stati di anomia, al diverso sistema di aspettative, al deciso rifiuto dell'integrazione subalterna accettata dai genitori e rifiutata dai figli le cui esigenze di emancipazione, però, molto spesso non trovano alcun riscontro in un mercato del lavoro fortemente dissonante con le loro attese <sup>4</sup>.

Questo quadro appare assai lontano dal modo in cui il fenomeno della devianza minorile migrante viene dispiegandosi in Italia. La teoria secondo la quale la devianza migrante sarebbe maggiormente a carico delle seconde generazioni non può più considerarsi adeguata alle nuove condizioni delle migrazioni verso l'Europa. I tassi di criminalizzazione si sono infatti modificati dopo la chiusura delle frontiere europee a partire dalla metà degli anni settanta. Fino a quel momento ai giovani era stato possibile migrare approdando immediatamente ad opportunità di lavoro e di inserimento regolare nel tessuto sociale dello stato di accoglienza. L'attuale situazione appare invece ribaltata: ora è proprio l'ingresso ad essere difficile se non impossibile, con uno scivolamento nella marginalità e nella devianza già all'inizio della nuova esperienza, pericolosamente esposta alla commissione dei reati legati all'infrazione delle norme sull'immigrazione e zavorrata dall'impraticabilità di un accesso regolare al lavoro, alla casa, a forme di socializzazione che facilitino l'inserimento.

Se consideriamo, inoltre, le dinamiche di enfaticizzazione della criminalità degli immigrati e il forte controllo sociale cui essi sono sottoposti, è più facile capire il perché di una così elevata sovrarappresentazione di migranti tra i detenuti. Basti pensare che un immigrato è in genere fermato, per controlli di strada, fino a dieci volte più che un italiano <sup>5</sup> e che la frequenza dei controlli cresce

---

<sup>3</sup> Dario Melossi e Monia Giovanetti, *I NUOVI SCIUSCIÀ*, Donzelli Editore, Roma 2002, pag. 17.  
<sup>4</sup> Maurizio Ambrosini e Stefano Molina (a cura di), *SECONDE GENERAZIONI*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2004, pag.  
<sup>5</sup> Dario Melossi e Monia Giovanetti, *cit.*, p. 35.

ulteriormente se la persona è visibilmente non europea. Le condizioni appena descritte sono quelle tipiche della gran parte dei minorenni migranti che si incontrano in carcere. Si tratta di ragazzi giunti da poco in Italia, con scarsa conoscenza della lingua, velocemente e facilmente attratti nelle attività illecite. L'obiettivo della migrazione di questi minori è spesso legato a mandati familiari e alla richiesta di sostegno economico alla famiglia rimasta in patria; più raro il nesso con contesti e intenti devianti che precedano la stessa migrazione <sup>6</sup>.

Con un buon numero di questi ragazzi si possono costruire potenziali progetti di reinserimento, spesso attraverso collocamenti in comunità, molto più raramente attraverso il sostegno ai membri della famiglia di origine che sono rintracciabili sul territorio e ai quali è talvolta possibile riaffidare il minore.

Per delineare le reali possibilità di una plausibile proiezione nel futuro di questi minori, il contesto di riferimento normativo non può essere limitato alle sole leggi penali, come avviene quando è in gioco un minorenne italiano: se infatti un progetto virtuoso può condurre alla sua riabilitazione, alla fuoriuscita dalla rete deviante e all'avvio di un effettivo reinserimento, per un minorenne migrante il percorso si rivela decisamente più accidentato e complicato. La normativa penale deve essere integrata dalle previsioni del Testo Unico sull'Immigrazione- peraltro irrigidite dalla Legge 189/2002, la cosiddetta *Bossi-Fini*- e nei casi di *minori soli*, anche da quelle introdotte dal D.P.C.M. 535/99 che, oltre ad istituire il Comitato per i minori stranieri *non accompagnati*, ha portato di fatto a conflitti di competenza tra Tribunali e Comitato stesso <sup>7</sup>. Per completare il quadro delle difficoltà, va sottolineata l'importanza specifica che assume per il minore straniero il raggiungimento della maggiore età, di cui si dirà dopo.

L'impatto concreto di questo insieme di norme sul percorso penale del minore immigrato e sulle successive reali opportunità di risocializzazione, è a volte tale da paralizzare l'azione di intere equipe psico-socio-educative. L'azione riabilitante che si conduce con qualunque minore autore di reato, ha infatti due canali principali: da un lato affrontare i bisogni educativi e le esigenze di crescita del ragazzo, dall'altro rimuovere gli ostacoli socio-ambientali che favoriscono scelte devianti. Se la prima parte del lavoro è effettuata direttamente con il ragazzo attraverso l'osservazione, l'ascolto, l'aiuto nella ricostruzione del mondo dei riferimenti affettivi, attraverso l'accompagnamento nella elaborazione del reato e l'avvicinamento ai sentimenti e al punto di vista della vittima- ove una vittima ci sia <sup>8</sup>-, l'azione educativa si profila invece più complicata quando è finalizzata a rimuovere gli ostacoli sociali che il minore può aver incontrato.

Nella gran parte dei casi, gli Istituti Penali si trovano a operare con minori privi di *permesso di soggiorno*, o perché emigrati seguendo canali di clandestinità, o perché ricongiunti in maniera non regolare a qualche familiare. Minori che provengono quindi da contesti nei quali l'inserimento sociale si era rivelato già

---

**6** Condizione che nel periodo attuale si presenta soprattutto per alcuni minori rumeni. Un dato che, se necessita di approfondimenti, può forse essere spiegato già con il dissesto dello Stato e dei servizi in Romania.

**7** Cfr nota 14.

**8** Evidentemente più difficile questo tipo di lavoro quando si affrontano reati come quelli legati al piccolo spaccio - i minori migranti vi sono coinvolti con la maggiore frequenza - per i quali non è individuabile la vittima diretta.

estremamente arduo. E proprio il Permesso di Soggiorno costituisce, nei percorsi dei minori migranti, la principale complicazione nella costruzione di un progetto di reale riabilitazione. Ma ancor prima, il lavoro con questi minorenni incontra un ulteriore ostacolo: gli Istituti Penali del nord Italia, oberati da un cronico sovraffollamento, operano spesso trasferimenti di minori, solitamente immigrati, verso altri Istituti. La scelta, ovviamente, ricade soprattutto su di loro in quanto meno legati al contesto locale, senza riferimenti, senza familiari sul territorio. Ma ciò scardina comunque ogni minimo riferimento territoriale che questi minori erano riusciti a costruire fino al momento dell'arresto; da evidenziare, inoltre, il rischio che questi trasferimenti si verifichino in momenti topici della costruzione della relazione fiduciaria tra minore e adulto.

Se così si cominciano ad intravedere le prime differenze concrete nell'esperienza detentiva dei minori migranti, l'esame di quanto avviene al termine delle detenzioni o dei progetti alternativi mostra ulteriori complessità. Il confronto tra i percorsi virtuosi, solitamente alternativi alla detenzione, effettuati da ragazzi nativi e migranti, mostra come per questi ultimi la chiusura positiva dei progetti abbia comunque una coda che può essere condizionata dall'età del ragazzo e dalle possibilità di lavoro e di alloggio.

I minori immigrati in Italia con i familiari e regolarmente presenti sul territorio, vedono quasi sempre la sospensione del rinnovo del loro permesso di soggiorno per il periodo in cui hanno in corso procedimenti penali. Il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno avverrà solitamente non prima della fuoriuscita del ragazzo dal circuito penale <sup>10</sup>. Per i minori soli, che in buona parte riescono a condurre positivamente progetti alternativi alla detenzione <sup>11</sup>, si presenteranno diversi condizionamenti. La conclusione dei progetti entro i diciotto anni, riconsegnerà il minore alla condizione di minore straniero non accompagnato. In questi casi la chiusura dei progetti penali è sempre seguita dalla segnalazione al Tribunale per i Minorenni per l'apertura di una pratica di tipo non più penale, ma amministrativa, con l'affido del minore al Comune. Se la collaborazione tra i diversi enti è buona, si può confidare nella prosecuzione del progetto così come già avviato dal minore. Non sono però rari i casi in cui l'ente locale - divenuto responsabile sia della tutela del minore sia delle spese - può scegliere ad esempio di cambiare la dimora del minore spostandolo dalla comunità nella quale ha avviato il suo percorso di risocializzazione a un'altra, magari geografi-

---

**9** Non tutte le Questure si comportano nello stesso modo. Alcune concedono tuttora, in fase di esecuzione penale, permessi di soggiorno per motivi di giustizia.

**10** Cfr. Circolare del Ministero degli Interni n° 300/C/2001/3595/A/L264/1 ^ DIV: "Nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo presentata da un cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che l'istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocata, è obiettivamente superata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in forza del quale l'interessato è detenuto. In sostanza, si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in sé stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell'autorità di P.S." ([www.meltingpot.org/articolo1248.html](http://www.meltingpot.org/articolo1248.html)).

**11** Sia che si tratti di collocamenti in comunità, di messa alla prova o di affidamenti in prova al servizio sociale.

camente collocata altrove. Al rischio di modifiche di questo genere si è esposti anche quando i percorsi penali s'interrompono a causa dei tempi giuridici: percorsi avviati sotto forma di trasformazioni di misure cautelari in carcere, a volte si interrompono per la scadenza delle misure cautelari prima della celebrazione del processo. Anche in questo caso cambiano gli enti cui compete la responsabilità della tutela del ragazzo. Se quanto descritto finora avviene prima del compimento dei 18 anni, i livelli di tutela del minore sono comunque ancora molti alti. Fino ai 18 anni, infatti, il minore può contare sulla possibilità dell'Istituto della Tutela <sup>12</sup>, sebbene in molti Tribunali i tempi per l'apertura di una tutela siano molto lunghi e talvolta scollati dalle reali esigenze dei minori. Può inoltre contare anche sulla tutela offerta dall'Affidamento <sup>13</sup> disposto dal Tribunale per i Minorenni <sup>14</sup>.

Diversa è invece la condizione di quei ragazzi che vedono la conclusione o l'interruzione della misura penale dopo il compimento dei 18 anni di età. In questo caso, infatti, il ragazzo *ormai adulto* non può più contare su alcuna tutela particolare, tranne quelle previste dalla concessione del prosieguo, fino ai 21 anni, di eventuali provvedimenti amministrativi avviati prima del compimento della maggiore età. Purtroppo i tagli alle spese sociali, introdotti progressivamente negli ultimi anni, insieme all'aumento del numero dei ragazzi migranti soli in Italia, hanno indotto molti enti territoriali a concedere con sempre minore frequenza questa forma di sostegno, che, di fatto, è ormai residuale e limitata a pochissimi casi giudicati particolarmente meritevoli di aiuto.

Destini diversi attendono inoltre ragazzi che concludono l'iter penale scontando interamente la propria pena in carcere- magari con liberazione anticipata per buona condotta- e ragazzi che invece hanno potuto realizzare un progetto alternativo alla detenzione. Se privi di permesso di soggiorno valido, il primo problema da affrontare sarà proprio quello del rinnovo o della concessione, essendo questa la condizione per avere un contratto di lavoro o un immobile in locazione, persino per accedere ad un centro di accoglienza, pubblico o privato, per senza dimora.

Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede, a questo riguardo, una possibile ancorché difficilmente applicabile opportunità: la concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale <sup>15</sup>. Questa norma, dopo circa sei anni di sperimentazione, si è rivelata però molto ambigua e poco praticabile. Diversamente interpretata dalle varie Questure, è stata spesso considerata come una norma applicabile solo a quella categoria di ragazzi che "all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena [...] ha terminato l'espiazione di una pena detentiva" <sup>16</sup>, escludendo quindi i ragazzi che abbiano scontato la pena in misu-

---

**12** Normativa di riferimento: artt. 343 e sgg del Codice Civile.

**13** Normativa di riferimento: artt. 5 e 37/bis della legge 184/83, e artt. 330 e 333 del Codice Civile.

**14** Scarsa chiarezza e molta confusione è stata introdotta dalla creazione del Comitato per i minori stranieri non accompagnati, che ha di fatto provocato conflitti di competenza con i Tribunali per i Minorenni, oltre a causare pensanti disarmonie e diversità nell'azione di differenti Tribunali e Enti Locali. Per un esame esaustivo si rimanda alle schede giuridiche di Elena Rozzi pubblicate su [www.save-thechildren.it](http://www.save-thechildren.it).

**15** Art. 18 Testo Unico sull'Immigrazione, comma 6.

**16** Ivi.

ra alternativa, cioè fuori dal carcere. Al quesito sollevato sull'applicabilità di questa norma ai ragazzi che hanno concluso una messa alla prova, ragazzi quindi favoriti da prognosi fauste rispetto al rischio di recidiva, è stato in passato risposto dal Ministero degli Interni <sup>17</sup> che la messa alla prova, configurandosi come una sospensione del processo e una cancellazione del reato, non può essere annoverata nei casi di cui all'art. 18, che prevedono invece proprio la commissione del reato. In tal modo, il perseguimento del principio costituzionale per cui le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato" <sup>18</sup>, per i ragazzi immigrati che hanno svolto percorsi così positivi da vedersi cancellare il reato, finisce col dipendere da paradossali cavilli giuridici che di fatto lo ostacolano. L'assurdità di una tale applicazione normativa è stata tale da indurre tuttavia alcuni funzionari di Questura, capaci di decidere con autonomia e coraggio, alla concessione di questo permesso di soggiorno a ragazzi che avevano attivamente dimostrato di saper percorrere progetti virtuosi concludendo brillantemente i periodi di messa alla prova.

Nei casi di concessione di questo tipo di permesso di soggiorno, resta comunque il problema del collocamento dei ragazzi privi di riferimenti sul territorio. Se maggiorenni, infatti, questi ragazzi, pur provenienti da percorsi positivi e costruttivi, non avranno diritto ad alcun sostegno: l'assistenza prevista per la concessione e il rinnovo di questo permesso non potrà contare quindi su nessun contributo. È persino difficile individuare i soggetti istituzionali cui competono il supporto educativo e le referenze richieste dalle Questure per il rilascio e il rinnovo del permesso. Con la chiusura del procedimento penale dovrebbe infatti concludersi anche l'intervento dei servizi socio-educativi della Giustizia Minorile. Nei fatti, considerata l'assoluta mancanza di un altro referente ufficialmente indicato, le Direzioni di alcuni Istituti e Servizi Sociali hanno optato per la *informale continuazione dell'azione educativa* e di sostegno anche a ragazzi ormai fuori dalle proprie competenze. Il privato sociale, a sua volta, si è talora assunto il carico dell'ospitalità gratuita a questi ragazzi per i quali non è previsto aiuto economico dopo il raggiungimento della maggiore età. Se infatti le previsioni dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione sono state accompagnate da indicazioni che ne hanno regolamentato e finanziato l'applicazione alle *vittime di tratta*, non vi è stato alcun

---

**17** Al quesito in questione, fu risposto con circolare, fornitaci dall'Ufficio Stranieri della Questura di Milano, del Direttore Centrale Pansa: "Osterebbe ad una interpretazione estensiva della norma la circostanza che il beneficio de quo (il permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 T.U.) verrebbe ad essere applicato a soggetti nei confronti dei quali, decorso il periodo di sospensione, il giudice potrebbe dichiarare con sentenza estinto il reato se, soprattutto, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della personalità, reputa che la prova abbia dato esito positivo. (...) Si potrebbe pertanto considerare la sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria minorile idonea ex se a legittimare il soggiorno sul territorio nazionale dei soggetti interessati".

**18** Cfr. Art. 27 Costituzione Italiana.

seguito per la parte dedicata alla riabilitazione del minore immigrato autore di reato. È evidente allora quanto sia grave per l'equipe educativa il problema del collocamento di ragazzi immigrati che pur aderendo alla vita e alle proposte dell'Istituto non hanno fruito di particolari progetti e che vengono dimessi dal carcere minorile ormai maggiorenni.

Se esistono familiari sul territorio, il ragazzo potrà provare a riprendere i rapporti. Molto spesso, però, il ragazzo è solo e i pochi riferimenti sul territorio sono persone irregolari o che svolgono attività illecite, costituendo un ambito di vita che può compromettere una non ancora consolidata motivazione a non delinquere più. Si tratta di casi per i quali, non esistendo previsioni di sostegno sociale di alcun genere, sembra del tutto esclusa ogni possibilità di reinserimento: il ragazzo è di fatto riconsegnato a quel mondo di irregolarità e clandestinità, ad altissimo rischio criminogeno, dal quale proveniva prima dell'arresto. Il compimento della maggiore età per i minori migranti, si carica così di significati e conseguenze enormemente maggiori rispetto a quelli che assume per un ragazzo nativo.

Il Testo Unico sull'Immigrazione, soprattutto con le modifiche apportate dalla Bossi-Fini, ha irrigidito le norme che incidono sulla questione del futuro dei migranti autori di reato, istituendo con l'articolo 16, prima la possibilità dell'espulsione a titolo di *sanzione sostitutiva*, e più recentemente integrandola con quella dell'espulsione a titolo di *sanzione alternativa* alla detenzione. Pur specificando, nell'ultimo comma, che queste norme non si applicano a minorenni, resta il problema della loro applicazione agli stessi soggetti non appena divenuti maggiorenni: un problema già sollevato da qualche Magistrato di Sorveglianza.

La consapevolezza dei rischi dell'allontanamento dallo Stato italiano, sotto forma di *rimpatrio* o di *espulsione* al termine della pena dai minori o giovani migranti significativamente letti senza alcuna differenza- incidono profondamente sull'azione educativa che si potrebbe avviare in carcere. Di fronte a questi rischi, scatta spesso, ad esempio, il rifiuto della consegna dei documenti di identità: i ragazzi migranti sono infatti coscienti che i documenti possono favorire l'integrazione in un tessuto sociale regolare e legale, ma hanno anche il forte timore che consegnarli potrebbe facilitare il rimpatrio prima, o l'espulsione dopo.

È abbastanza chiaro quindi come i percorsi di rieducazione e di risocializzazione per minori migranti o nativi siano di fatto molto diversi: per i primi, purtroppo, assai più faticosi e appesantiti da norme farraginose e non raramente ambigue.

La pratica quotidiana, inoltre, e la conoscenza delle storie di vita di molti ragazzi migranti autori di reato, mette di fronte a quella categoria sociologica che Abdelmalek Sayad ha eloquentemente definito come *la doppia pena del migrante*. Si riscontra cioè, a carico di questi ragazzi, una sorta di doppio sospetto, legato non solo alla loro azione deviante, ma anche alla loro *estraneità*, alla identità di *ospiti inattesi e indesiderati*. È come se l'immigrato deviante, in quanto straniero, venisse "ritenuto doppiamente colpevole,

per la sua estraneità e per la sua devianza, già implicita e del tutto prevedibile nella sua estraneità" 19.

La poca cura di questi minori, la poca disponibilità che talvolta si legge tra le righe di certe azioni sociali, se è assecondata da leggi che complicano il lavoro con questi minori, e se è frutto di politiche di stampo chiaramente xenofobo, trova fondamento anche in altro. Ad esempio, nella tacita richiesta all'immigrato di essere non solo rispettoso delle norme scritte, ma anche di quelle non scritte, fatte di atteggiamenti, abitudini, stereotipi che lo vogliono garbato, educato, e se possibile anche sottomesso ed ubbidiente. Così, spiegava lucidamente il sociologo algerino Sayad, "ciò che è sanzionato nella condotta delinquente o delittuosa dell'immigrato è, oltre all'atto in sé, la sua scorrettezza, il suo carattere *déplacé*, la sua *impolitesse*, perché non si addice (sia dal punto di vista della *politesse* che della *politique*) all'immigrato la possibilità di divenire colpevole, di essere in torto rispetto alla società che l'accoglie" 20.

Se questi sono quindi i presupposti, consapevoli o meno, della valutazione del reato e della condotta del migrante, forse si può trovare in essi anche la spiegazione di quel supplemento di complicatezza, di quell'aggravio di difficoltà nell'azione educativa che è ritenuta sufficiente per un minore nativo, ma non sempre per un minore migrante. E forse possono spiegare- certo non giustificare- quegli ostacoli che si trovano frapposti tra l'azione educativa e il cambiamento del ragazzo da un lato, e la possibilità di accedere a una reale riabilitazione dall'altro.

Accesso previsto dalla Costituzione Italiana sempre e senza eccezioni.

#### BIBLIOGRAFIA:

Maurizio Ambrosini e Stefano Molina (a cura di), SECONDE GENERAZIONI, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2004

Daniele Cologna e Lorenzo Breveglieri (a cura di), I FIGLI DELL'IMMIGRAZIONE, Franco Angeli Editore, Milano 2003

Dario Melossi e Monia Giovannetti, I NUOVI SCIUSCIÀ, Donzelli Editore, Roma 2002

Lorenzo Miazzi, DUE QUESTIONI IN MATERIA DI MINORI STRANIERI: L'OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI E L'ESPULSIONE COME SANZIONE SOSTITUTIVA, su *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n°1, 2002

Marco Paggi, GLI STRANIERI E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, in [www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org) ; [www.dignitas.it](http://www.dignitas.it) (Documenti)

Elena Rozzi (a cura di), I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SCHEDE SUGLI ASPETTI GIURIDICI, Settembre 2002, consultabile sul sito [www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)

Alvise Sbraccia e Chiara Scivoletto (a cura di), MINORI MIGRANTI: DIRITTI E DEVIANZA. RICERCHE SOCIOLOGICHE SUI MINORI NON ACCOMPAGNATI, Editore L'Harmattan Italia, Torino 2004

Abdelmalek Sayad, LA DOPPIA PENA DEL MIGRANTE. RIFLESSIONI SUL "PENSIERO DI STATO", su *Aut Aut* n° 275, 1996

---

19 Dario Melossi e Monia Giovannetti, *cit.*, pag 10

20 Abdelmalek Sayad, LA DOPPIA PENA DEL MIGRANTE. RIFLESSIONI SUL "PENSIERO DI STATO", *Aut Aut*, n° 275, 1996, pag 15.